



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO



- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 13 del 19/04/2016

- 1) Le news di Aprile
- 2) Nuovi moduli per la presentazione delle domande "Nuova Sabatini"
- 3) *Reverse Charge* sulla cessione di alcuni prodotti informatici
- 4) Cessione del credito per gli incapienti
- 5) Esonero dal canone Rai
- 6) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle strutture sanitarie
- 7) Imposta di bollo sulle quietanze dei collaboratori coordinati e continuativi
- 8) Autorizzazione al bollo virtuale
- 9) Versamento imposta di bollo sui documenti informatici (fatture elettroniche)

1) Le news di Aprile

Bonus mobili anche nel caso di bonifici senza ritenuta d'acconto per il beneficiario

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute dalle giovani coppie dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione principale. Di forte interesse risulta essere il chiarimento riguardante la modalità di sostenimento della spesa utile per fruire della detrazione Irpef del 50%. Il pagamento dei mobili e dei grandi elettrodomestici è agevolabile indifferentemente dal fatto che venga effettuato mediante carta di credito, carta di debito o bonifico ordinario. Per fruire dell'agevolazione ai fini Irpef, nel caso di bonifico, sarà sufficiente un bonifico ordinario senza l'obbligo di dover utilizzare il modulo predisposto dalle banche implicante l'accredito della somma al beneficiario al netto della ritenuta d'acconto.

Portale Enea per la trasmissione della documentazione del risparmio energetico

L'Enea ha messo a disposizione il sito *web* attraverso cui trasmettere la documentazione relativa alle detrazioni del 65% per i lavori di risparmio energetico conclusi nel 2016. Fino al 31 dicembre 2016 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Per poter avere accesso all'agevolazione è necessario inviare all'Enea (<http://finanziaria2016.enea.it/>) la documentazione tecnica entro 90 giorni dal termine dei lavori.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Agevolazione per beni nuovi acquistati da imprese in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna ed Abruzzo

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il cosiddetto “bonus per le imprese del Sud”: si tratta di un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare alle imprese situate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Per usufruire del credito d’imposta gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 e connessi a un progetto di investimento iniziale.

Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti settori: siderurgico, carbonifero, costruzioni navali, fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, settore creditizio, assicurativo e finanziario.

Il modello per poter accedere al credito d’imposta dovrà essere inviato in via telematica (richiesta disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019.

Principio del *favor rei* per le sanzioni amministrative applicate agli atti non definitivi al 1° gennaio 2016

Il sistema sanzionatorio previsto dai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997 è stato oggetto di revisione con il D.Lgs. 158/2015. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016. La riforma concerne essenzialmente le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, prevedendo la più puntuale definizione delle fattispecie di elusione e di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo. Il D.Lgs. 158/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016 non si applica soltanto alle violazioni commesse da questa data, ma anche a tutte quelle commesse in precedenza che non sono ancora diventate definitive.

Monitoraggio tempistiche di pagamento dei crediti verso le P.A nel 2015

Sono state pubblicate (http://www.mef.gov.it/focus/article_0012.html) le informazioni riguardanti il monitoraggio dei crediti commerciali verso le Pubbliche Amministrazioni relative al periodo 01 luglio 2014 – 31 dicembre 2015. Tutti gli enti pubblici sono tenuti a pagare le fatture entro 30 giorni dalla data di emissione, con alcune eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento del focus sui pagamenti delle P.A. pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, salgono da 300 a 500 gli enti pubblici più virtuosi nel pagamento delle fatture elettroniche.

I dati estrapolati dal monitoraggio riscontano che, a fronte di 21,5 milioni di fatture registrate, sono state pagate 8,9 milioni di fatture con tempo medio pari a 46 giorni, con un calo a 44 giorni per gli enti attivi (per approfondimenti si rimanda al seguente sito: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>).

Bonus in Ricerca & Sviluppo

Il comma 35 dell’articolo 1, L. 190/2014 ha ridefinito la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013. Secondo la nuova formulazione l’agevolazione è riconosciuta per i periodi d’imposta successivi al 2014, e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo senza distinzione in merito alla forma giuridica (inclusi i soggetti residenti e

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

le stabili organizzazioni in Italia di soggetto estero che commissioni un'attività di ricerca ad una società facente parte del medesimo gruppo) o al regime contabile adottato.

Quanto all'ammontare del credito esso è pari al 25% delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, tale misura sale al 50% per le spese relative ad assunzioni di personale qualificato, contratti di ricerca conclusi con enti di ricerca ed università e compensi corrisposti all'amministratore non dipendente dell'impresa.

La misura del credito di imposta massima è pari a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30.000 euro. Pur con ritardo nei primi mesi del corrente anno sono intervenute sulla novità fiscale sia Confindustria con propria circolare n. 19936 del 29 gennaio 2016, sia l'Agenzia delle entrate con circolare n. 5/E del 16 marzo 2016.

Nella prassi n.5/2016 l'Amministrazione ha chiarito che il credito per ricerca e sviluppo sarà cumulabile con altre agevolazioni quali: il *bonus* relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall'art.18 del DL 91/2014 e il *Patent Box*.

La circolare stabilisce, inoltre, che il *bonus* concesso verrà riconosciuto in via automatica a seguito dell'effettuazione delle spese senza necessaria presentazione di preventiva istanza automatica.

Infine, per quel che concerne gli aspetti fiscali si evidenzia che il credito in R&S non concorre alla formazione della base imponibile Ires, Irpef, Irap.

2) Nuovi moduli per la presentazione delle domande "Nuova Sabatini"

Dal 2 maggio 2016 le piccole e medie imprese che vorranno accedere al finanziamento e al contributo in conto interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi dovranno utilizzare i nuovi moduli disponibili nella sezione "Beni strumentali (Nuova Sabatini)" del sito web del Ministero dello sviluppo economico. Con la circolare n. 26673 del 23 marzo 2016 del MISE è stata prevista la possibilità di riconoscere il contributo in conto interessi alle PMI anche a fronte di un finanziamento erogato dall'istituto di credito senza disporre del plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti.

Procedura per ottenere il finanziamento

Per la generalità delle imprese (eccezion fatta per quelle operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura) gli investimenti devono essere riconducibili a una delle seguenti tipologie:

- Creazione nuovo stabilimento;
- Ampliamento di uno stabilimento esistente;
- Diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- Trasformazione radicale del processo produttivo;
- Acquisizioni di attivi di uno stabilimento di terzi.

Affinché il finanziamento possa essere concesso, l'investimento dovrà consistere in un importo variabile tra gli Euro 20.000 e i 2.000.000 di Euro.

Sono, inoltre, ammissibili i beni strumentali nuovi classificabili nell'attivo patrimoniale alle voci B.II.2 (Impianti e macchinari), B.II.3 (Attrezzature industriali e commerciali) e B.II.4 (altri beni riconducibili all'art.2424 c.c.).

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

La procedura d'ammissione si concretizza nelle seguenti fasi:

1. Domanda di agevolazione. La PMI presenta alla banca/intermediario finanziario la domanda di agevolazione tramite PEC per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, *hardware* o *software* (si rammenta che i beni strumentali, per poter accedere al finanziamento, devono essere "nuovi di fabbrica").
2. Erogazione del finanziamento. La banca o l'intermediario concedono il finanziamento mediante l'uso della provvista resa disponibile dal Cdp, oppure mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento potrà essere assistita dal Fondo di Garanzia sino ad un massimo dell'80% del valore del finanziamento.
3. Contributo conto interessi. La banca/intermediario che concede il finanziamento trasmette la delibera al Mise, che adotta il provvedimento di concessione del contributo e lo trasmette alla PMI. Il contributo è pari all'ammontare degli interessi al tasso del 2,75% annuo.
4. Ultimazione dell'investimento. La PMI, dopo aver saldato i fornitori dei beni strumentali può richiedere l'erogazione della prima quota di contributo al Mise.

Di seguito si elencano i costi non ammissibili al finanziamento:

- Acquisto terreni;
- Beni finalizzati alla mera sostituzione di beni esistenti;
- Commesse interne;
- Acquisto di macchinari o impianti usati/rigenerati;
- Spese di funzionamento;
- Spese relative a tasse, imposte e scorte;
- Spese riguardanti la stipula del contratto di finanziamento.

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata la nuova modulistica da utilizzarsi a decorrere dalle domande presentate via pec dal 02 maggio 2016:

(<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini>).

3) Reverse Charge sulla cessione di alcuni prodotti informatici

In recepimento delle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE del 2013, con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 (D.Lgs. 24/2016), vengono ampliate le fattispecie oggetto di *reverse charge*. Si rammenta che in caso di applicazione del reverse, la fattura viene emessa senza applicazione dell'Iva e sarà chi riceve il documento a dover assolvere il tributo, integrando il documento ricevuto, rendendosi debitore dell'imposta ma potendo, al tempo stesso, portarla in detrazione (salvo specifiche limitazioni).

In merito alle operazioni soggette ad inversione contabile (art.1 del D.Lgs interviene sull'art.17 comma 6 del DPR 633/1972) si riepilogano di seguito le modifiche effettuate:

- Eliminate dall'ambito applicativo le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
- Viene prevista l'inversione contabile per le cessioni di console da gioco, *tablet* PC e *laptop*, nonché a dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- Vengono eliminate dall'ambito applicativo dell'inversione contabile, rispettivamente, le cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

Nell'articolo 1 del decreto vengono inoltre previsti a favore del Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti poteri:

1. Individuare, con appositi decreti, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile. Sul punto, peraltro, è stato previsto che le stesse devono essere incluse fra quelle elencate negli articoli 199 e 199-bis della direttiva Iva, disponendo che un analogo potere disciplinare è attribuito per le operazioni oggetto della procedura del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della direttiva Iva;

2. Individuare, con apposito decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, L. 400/1988, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile, diverse da quelle di cui ai richiamati articoli 199, 199-bis e 199-ter della direttiva Iva, per le quali resta comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.

Si rende, infine, noto che il decreto prevede la scadenza del 31 dicembre 2018 per l'applicazione del *reverse charge* alle seguenti operazioni:

- Cessioni di telefoni cellulari;
- Cessioni di console da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- Trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- Cessioni di gas e di energia elettrica ad un "soggetto passivo-rivenditore".

Si evidenzia che, ad oggi, non sono ancora stati forniti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate; non appena le indicazioni ufficiali saranno disponibili, si provvederà all'aggiornamento della clientela dello studio.

4) Cessione del credito per gli incapienti

La difficoltà spesso presentata dai soggetti con reddito incapiente ad utilizzare l'agevolazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali avvenute nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, ha spinto il Legislatore a prevedere nell'ultima Legge di Stabilità la possibilità per tali soggetti di cedere il credito ai fornitori dei beni e/o servizi ricevuti per la realizzazione degli interventi agevolabili.

Beneficiari dell'agevolazione

- Soggetti con reddito formato esclusivamente da redditi di pensione non superiore a 7.500 Euro, redditi terreni non superiori a 185,92 Euro oltre al reddito dell'abitazione principale;
- Soggetti con reddito non superiore ad Euro 8.000 formato da redditi da lavoro dipendente, escluse pensioni o redditi derivanti da:

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
Remunerazioni dei sacerdoti;
Somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione;
Prestazioni pensionistiche;
Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

- Con reddito non superiore ad Euro 4.800 formato dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali quelli elencati nella seguente tabella:

Compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
Indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitino un'arte o professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
Indennità di cui all'articolo 1, L. 1261/1965, e all'articolo 1, L. 384/1979, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento Europeo e indennità, comunque denominate, per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135, Costituzione e alla L. 816/1985 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
Altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41.

- Con reddito non superiore ad Euro 4.800 formato da redditi di lavoro autonomo, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, reddito d'impresa dei soggetti in contabilità semplificata o redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Spese e credito cedibile

È possibile cedere il credito d'imposta ai fornitori dei beni e servizi relativi alle spese che hanno attribuito il diritto alla detrazione del 65%.

Adempimenti

La cessione del credito dovrà risultare da delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure attraverso una specifica comunicazione da parte del condomino al condominio.

Il condominio dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2017:

- Il totale delle spese sostenute;
- L'elenco dei bonifici per il pagamento delle spese di riqualificazione;
- Il codice fiscale dei condomini che hanno scelto di cedere il credito (indicando l'importo);
- Il codice fiscale dei fornitori.

5) Esonero dal canone Rai

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la normativa relativa all'abbonamento nei seguenti punti:

- L'ammontare del canone è stato ridotto a 100 euro;
- È stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
- È stato previsto il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica.

Pagamento

Il pagamento avverrà in dieci rate mensili; solo per il 2016 la prima fattura verrà emessa al 1° luglio 2016.

Esonero

Per poter accedere all'esonero dal pagamento del canone sarà necessario presentare dichiarazione sostitutiva presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+Rai/Modelli+e+istruzioni+canone+Rai/>).

Il nuovo modello potrà essere utilizzato per:

- Segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro contribuente;
- Comunicare la non detenzione di un apparecchio tv;
- Comunicare eventuali variazioni avvenute nell'corso dell'anno (per esempio l'acquisto di un televisore).

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Sono, inoltre, esonerati:

- Soggetti con almeno 75 anni con reddito annuo inferiore ad Euro 6.713,98;
- Soggetti il cui canone sia già stato versato dal coniuge;
- Case in affitto in cui la disponibilità del televisore sia solo degli inquilini;
- Immobile privo di apparecchio tv;
- Seconda casa.

Trasmissione dell'istanza

Il modello può essere presentato dal contribuente tramite:

- Sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando Fisconline o Entratel;
- Tramite intermediari abilitati;
- Tramite raccomandata senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello Abbonamenti Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Termini di presentazione

La dichiarazione sostitutiva 2016 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2016 nel caso di raccomandata senza busta, oppure entro il 10 maggio 2016 nel caso di invio telematico. Qualora la presentazione dovesse essere inviata successivamente, l'esonero varrà per periodi successivi a quello che ha avuto inizio al primo gennaio 2016, in particolare:

Tipologia di invio	Periodo di invio	Valenza
Con raccomandata senza busta	Dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016	Semestre luglio-dicembre 2016
In via telematica	Dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016	Semestre luglio-dicembre 2016
Qualunque forma di invio	Dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017	Intero canone dovuto per l'anno 2017

Soggetti ultra settantacinquenni

I soggetti con almeno 75 anni e reddito annuo non superiore ad Euro 6.713, per poter accedere all'esonero, dovranno rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate nei seguenti termini:

- 30 aprile se l'esenzione viene applicata per la prima volta;
- 31 luglio per l'esenzione dal secondo semestre.

Il mantenimento dell'esonero nel tempo non implica presentazione di ulteriori dichiarazioni; sarà necessaria presentazione della dichiarazione solo nel caso di perdita di possesso dei requisiti.

6) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle strutture sanitarie

La Finanziaria 2007 ha introdotto l'obbligo della *“riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private”*. Tale adempimento implica la spedizione di una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ogni anno.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

La *ratio* della norma è il monitoraggio delle prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture terze (strutture sanitarie private o s.s.p.); tale obiettivo viene raggiunto attraverso i seguenti obblighi:

- Fatturazione ad opera del professionista;
- Riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
- Registrazione dei compensi riscossi ad opera della s.s.p.;
- Versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
- Comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda i medici generici, gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività all'interno di s.s.p. (sono esclusa da tale obbligo le strutture pubbliche).

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono monitorati i compensi (compenso dovuto dal paziente al medico) spettanti a medici per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private.

Non rientrano tra le prestazioni soggette ad obbligo quelle rese direttamente al paziente ma che sono "prestate" dalla struttura privata la quale agisce, in tal caso, come diretta parte contrattuale nel rapporto con il cliente.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla s.s.p., esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Obblighi della struttura sanitaria sono:

- Incassare i compensi spettanti ai medici come individuati nei paragrafi precedenti;
- Rilasciare la quietanza di versamento al paziente (sostanzialmente la dizione pagato sulla fattura del medico);
- Registrare il pagamento in apposito registro (o in contabilità separata);
- Comunicare telematicamente le somme incassate per conto del professionista;
- Consegnare al medico le somme di sua competenza.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

Al fine di tenere tracciato e distinto l'incasso a favore del professionista dall'incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la s.s.p. registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento.

Comunicazione telematica

Le strutture sanitarie private dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i compensi complessivamente riscossi per ogni professionista. Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e deve essere spedito telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo con riferimento alle operazioni rimosse in nome e per conto nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre.

Nella comunicazione andranno indicati:

- Dati del professionista;
- Compensi percepiti tramite la struttura sanitaria privata;
- Dati anagrafici della Struttura Sanitaria Privata.

L'omissione degli obblighi è punita con la sanzione da 1.000 Euro a 8.000 Euro. Nel caso i dati inviati all'Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 Euro a 2.000 Euro.

7) Imposta di bollo sulle quietanze dei collaboratori coordinati e continuativi

Vanno assoggettate ad imposta di bollo le quietanze relative ai compensi corrisposti ai collaboratori. La normativa infatti, all'articolo 26 della tabella allegata al DPR 642/72 prevede un'esenzione assoluta dall'imposta di bollo esclusivamente per le quietanze relative a rapporti di lavoro subordinato; tale norma, dunque, non si rende applicabile a quelle emesse nei confronti dei collaboratori.

Conseguentemente, le quietanze e gli atti liberatori relativi a tali rapporti scontano l'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00; il bollo verrà applicato sulla quietanza rilasciata al prestatore e non sul cedolino che rimane al committente.

Pertanto, il semplice rilascio del cedolino senza che lo stesso venga sottoscritto, non integra il presupposto stabilito dal legislatore. Mancando la dichiarazione del soggetto in favore del quale è stato disposto l'accredito, il tributo non sarà dovuto.

8) Autorizzazione al bollo virtuale

La concessione dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale deve essere valutata dagli uffici competenti verificando l'affidabilità e la capacità economica del richiedente, nonché la quantità di atti e documenti (seppur non sia presente una "soglia minima") da assoggettare ad imposta e l'entità del tributo.

L'imposta di bollo può essere corrisposta mediante pagamento in modo virtuale (art.15 del DPR 642/1972). Essa viene liquidata provvisoriamente dall'ufficio che, in seguito all'indicazione del numero esatto di operazioni effettuate dall'ente nell'anno precedente, procede alla liquidazione definitiva e al riconoscimento degli importi residui a debito o a credito.

L'autorizzazione potrà essere fornita dai seguenti soggetti competenti:

- Direzioni provinciali delle entrate;
- Direzioni regionali delle entrate.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

La competenza territoriale spetta alla direzione provinciale nel cui ambito ha il domicilio fiscale il contribuente (in caso di variazione di domicilio vige la regola secondo cui essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo).

Qualora la richiesta di autorizzazione sia presentata prima del 60° giorno della variazione, sarà competente per l'autorizzazione la direzione provinciale del "vecchio domicilio"; mentre, per la liquidazione risulterà competente la direzione del "nuovo domicilio".

In caso di impresa estera non residente, la competenza è determinata in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo virtuale deve essere presentata con istanza prodotta in bollo e corredata dalla dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti.

L'istanza di autorizzazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal contribuente, se persona fisica, oppure dal rappresentante legale nel caso di società o enti.

Entrambi i documenti possono essere consegnati all'ufficio o trasmessi con raccomandata A/R.

L'autorizzazione verrà rilasciata previo controllo dei documenti per cui è ammissibile il pagamento e verificando i requisiti di idoneità del soggetto; la suddetta è rilasciata a tempo indeterminato e può essere revocata con atto notificato all'interessato. L'autorizzazione potrà essere oggetto di rinuncia anche da parte dell'interessato presentando apposita comunicazione.

9) Versamento imposta di bollo sui documenti informatici (fatture elettroniche)

Scade il 29 aprile prossimo il termine entro cui versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 2,00 (vale a dire quelle nelle quali l'importo addebitato "senza IVA" è superiore a 77,47 euro) devono riportare specifica annotazione di *assolvimento dell'imposta ai sensi del DM 17 giugno 2014*.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/2015, l'imposta dovuta sui documenti informatici va versata mediante modello F24 on line, in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Al fine di effettuare il predetto versamento, occorre utilizzare il codice tributo "2501" esposto nella sezione Erario con anno di riferimento "2015". Nell'importo a debito va inserita pertanto la sommatoria dei bolli dovuti oggetto di versamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it